

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02.07.2010 N. 104

^^^

PER: BAMBINI ELENA (C.F.: BMBLNE85T70D786G), nata a Umbertide (PG) il 30/12/1985 e residente a Bastia Umbra in Via Andrea dell'isola n. 11 (06083), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I., in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a – **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistente-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: DALFUOCO VALENTINA, elettivamente domiciliata presso l'Istituto Scolastico Corinaldo "Guido degli Sforza", Piazzale della Liberazione n. 2 (60013), Corinaldo (AN);

- Controinteressato-

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del D.D.G. prot. n. 2004 del 25.11.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche pubblicava la graduatoria di merito regionale della Procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021 per la classe di concorso "AC25 – *Lingua Inglese e seconda lingua*

comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Spagnolo)”, nella parte in cui non veniva inserito il nominativo della ricorrente;

2. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche disponeva la sua esclusione dal novero dei vincitori del concorso straordinario *bis* per la classe di concorso “AC25” – Regione Marche, per mancata attribuzione del punteggio relativo al titolo di Laurea;

3. Del D.D.G. prot. n. 2014 del 28.11.2022 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche pubblicava il provvedimento avente ad oggetto l’avvio delle operazioni di assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 9bis del D.L. n. 73/2021, nella parte in cui non veniva inserito il nominativo della ricorrente;

4. Del D.D.G. prot. n. 2048 del 02.12.2022 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche decretava l’attribuzione della Provincia di incarico a tempo determinato di cui all’art. 59 comma 9 bis del D.L. n. 73/2021 ai candidati inclusi nella graduatoria di merito per la classe di concorso “AC25” per la Regione Marche, nella parte in cui non veniva inserito il nominativo della ricorrente;

5. Del D.D.G. prot. n. 2065 del 05.12.2022 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche decretava, nei confronti dei candidati risultati vincitori del concorso straordinario *bis* per la classe di concorso “AC25” per la Regione Marche, l’attribuzione delle relative sedi di assegnazione per l’avvio dell’incarico a tempo determinato preordinato all’immissione in ruolo, nella parte in cui non veniva inserito il nominativo della ricorrente;

6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La ricorrente, in qualità di docente per la classe di concorso “AC25”, presentava la domanda di partecipazione per la Regione Marche al concorso straordinario *bis* indetto con Decreto Dipartimentale del Ministero dell’ n. 1081 del 06.05.2022 recante “*Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del*

personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali> convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106" (cfr. doc.ti 1 – 3: D.D. M.I. n. 1081 del 06.05.2022; D.M. n. 108 del 28.04.2022; Domanda di partecipazione).

All'art. 3 del Bando venivano individuati i seguenti requisiti richiesti al fine di partecipare alla predetta procedura concorsuale: "a. *abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d); d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre".*

Il Bando prevedeva all'art. 6 lo svolgimento di una prova disciplinare, consistente in una prova orale della durata di 30 minuti, programmata al fine di accertare la preparazione dei candidati sulla base degli specifici programmi concorsuali individuati nell'Allegato A al D.M. n. 108 del 28.04.2022.

Nella Regione Marche, per la classe di concorso della ricorrente, venivano individuati 9 posti da destinare alla procedura di cui all'art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021.

La ricorrente è una docente iscritta nella prima fascia delle GPS della Provincia di Perugia, ivi collocata in quanto in possesso di una Laurea specialistica in Lingue e

Letteratura Moderne conseguita con la votazione di 110 e Lode, nonché di una abilitazione all'insegnamento per due classi di concorso, quali Spagnolo per la Scuola Secondaria di primo grado e Spagnolo per la Scuola Secondaria di secondo grado (**cf. doc.ti 4 – 6: Certificazione Laurea; Certificazione Abilitazione; GPS Provincia di Perugia**).

Nello specifico, la ricorrente conseguiva nell'anno 2017 l'abilitazione all'estero per le classi di concorso "AC24" e "AC25", per le quali otteneva in data 13.12.2019 il riconoscimento da parte del M.I.U.R.

La docente possiede altresì una certificazione linguistica di livello C2, nonché una comprovata esperienza di diversi anni di servizio, come dichiarato nella domanda di partecipazione (**cf. doc. 7: Certificazione linguistica**).

La ricorrente, all'esito della prova disciplinare, conseguiva il punteggio di 100/100 punti.

Pur tuttavia, del tutto inaspettatamente, in sede di pubblicazione della graduatoria di merito di cui al D.D.G. prot. n. 2004 del 25.11.2022 del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per le Marche, la ricorrente si avvedeva del mancato inserimento del suo nominativo nell'elenco dei vincitori (**cf. doc. 8: D.D.G. prot. n. 2004 del 25.11.2022 M.I. – U.S.R. Marche**).

Il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per le Marche, con successivi atti, procedeva all'avvio delle operazioni di nomina dei candidati risultati vincitori e alla conseguente assegnazione ai medesimi della sede di servizio per il conferimento degli incarichi a tempo determinato finalizzati alla immissione in ruolo, elenco nel quale non veniva inserito il nominativo della odierna ricorrente (**cf. doc.ti 9 - 11: D.D.G. prot. n. 2014 del 28.11.2022 M.I. – U.S.R. Marche; D.D.G. prot. n. 2048 del 02.12.2022 M.I. – U.S.R. Marche; D.D.G. prot. n. 2065 del 05.12.2022 M.I. – U.S.R. Marche**).

La ricorrente comprendeva dunque che non le era stato valutato il titolo di Laurea, in considerazione del quale sarebbe spettata alla stessa l'attribuzione di ulteriori 12,5 punti, come previsto dall'Allegato B del D.M. n. 108 del 28.04.2022 in base al suo

punteggio, avendo la medesima ottenuto la votazione di laurea di 110/110 (convertito in 100/100 si aveva il seguente calcolo: $(100 - 75 = 25) : 2 = 12,5$):

	Tipologia	Punteggio
	Titoli accademici, scientifici e professionali	
A	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale	
A.1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale straordinaria	
A.1.1	Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso; abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decretolegislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75	Punti Se $p \leq 75$: 0 punti se $p > 75$: $\frac{p-75}{1}$ punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi
A.1.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori	Punti 12,50

Stante l'illogicità del mancato inserimento tra i vincitori della procedura *de qua*, la ricorrente contattava l'U.S.R. per le Marche e nello specifico l'U.S.P. di Pesaro, che comunicava alla predetta che la mancata valutazione del titolo di Laurea era stata determinata dal fatto che la docente, all'interno della domanda di partecipazione, indicava la sola abilitazione conseguita e non anche il titolo di Laurea, ovviamente propedeutico al conseguimento del titolo abilitante.

La docente formulava un reclamo all'U.S.R. Marche e all'U.S.P. di Pesaro, in risposta al quale l'Amministrazione rappresentava che il punteggio ottenuto dalla ricorrente era così determinato (**cf. doc. 12: Riscontro reclamo**):

- **Titolo di accesso : 8,00 punti;**
- **Certificazione linguistica: 5,00 punti;**
- **Titoli di servizio: 2,5 punti;**
- **Prova orale: 100,00 punti;**

TOTALE : 115,50 PUNTI.

La ricorrente, in sede di compilazione della domanda, era impossibilitata ad inserire anche il titolo di Laurea in quanto, nella sezione "Titoli di accesso" non potevano essere inseriti entrambi i titoli, ed essendo la stessa Laurea propedeutica al conseguimento dell'abilitazione.

Difatti la ricorrente conseguiva il titolo di abilitazione per le classi di concorso "AC25" e "AC24" in Spagna, titolo che veniva poi riconosciuto dal M.I.U.R., come si evince dal decreto allegato.

Nel medesimo decreto dipartimentale M.I.U.R. n. 2262 del 13.12.2019, si dà atto del possesso in capo alla ricorrente dei seguenti titoli:

DECRETA

I - Il titolo di formazione professionale così composto:

- diploma di istruzione post secondario: Laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne" conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia in data 4 luglio 2012
- titolo di abilitazione all'insegnamento: Máster Universitario en profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, especialidad en Lengua y Literatura española conseguito presso la Universidad de Sevilla - Spagna nell'AA 16/17

Con il predetto decreto il M.I.U.R. riconosceva il titolo di abilitazione conseguito in Spagna, ai fini dell'insegnamento in Italia della professione di docente per le classi di concorso "A24" e "A25".

La predetta abilitazione veniva conseguita dalla ricorrente per effetto della Laurea specialistica, quale titolo propedeutico e dunque necessario al fine di conseguire l'abilitazione.

Difatti è ben evidente che, in assenza del titolo di Laurea, la ricorrente non avrebbe potuto inserire tra i titoli posseduti quello abilitante.

La mancata valutazione del titolo di Laurea è stata operata dal Ministero resistente in aperta violazione di legge e delle stesse disposizioni del Bando di concorso in oggetto ove, all'art. 7 relativo alla "*Dichiarazione e presentazione dei titoli*", così prevedeva espressamente: <<3. *L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competenteUSR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge*>>.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie, considerato che la resistente Amministrazione era ben a conoscenza del fatto che non aveva valutato il titolo di Laurea della ricorrente e, ciononostante, non si attivava al fine di regolarizzare il punteggio della docente.

A ciò deve inoltre aggiungersi che lo stesso Ministero era ben conscio del possesso, in capo alla ricorrente, della Laurea posseduta, in quanto titolo propedeutico alla abilitazione posseduta e dichiarata in domanda.

Il danno patito dalla ricorrente è ben evidente se solo si considera che la medesima, qualora avesse ottenuto la legittima attribuzione di ulteriori 12,5 punti spettanti per la Laurea posseduta, si sarebbe collocata nella graduatoria di merito con il punteggio

complessivo di **128,00 PUNTI** e sarebbe stata certamente convocata per il conferimento di un incarico a tempo determinato nel corrente a.s. 2022/23, finalizzato all'immissione in ruolo dal prossimo a.s. 2023/24.

Ne è prova il fatto che l'ultimo candidato collocato nella graduatoria di merito, la Prof.ssa Dalfuoco, risulta inserito con il punteggio complessivo di 117,75.

È del tutto illegittima l'esclusione subita a danno della ricorrente, la quale è stata ingiustamente privata della possibilità di essere inserita nella graduatoria di merito del concorso straordinario *bis* per la sua classe di concorso "AC25", nonostante il possesso dei titoli richiesti dal Bando, ma non tutti correttamente valutati a causa delle irregolari modalità di predisposizione della domanda, che non consentiva alla ricorrente di dichiarare anche la Laurea.

Il danno grave ed irreparabile è ben evidente, se solo si considera che la procedura straordinaria *bis* è finalizzata a realizzare l'immissione in ruolo del personale docente e che la ricorrente è stata ingiustamente esclusa pur possedendo tutti i titoli richiesti.

Per tutti i suesposti motivi la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMO MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO SPETTANTE PER IL TITOLO DI LAUREA POSSEDUTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

L'Amministrazione resistente, in maniera del tutto immotivata nonché illegittima, non ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio spettante per il titolo di Laurea posseduto, agendo in tal modo in palese violazione di legge e del principio del legittimo affidamento.

Si rappresenta difatti che la ricorrente, consapevole di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando di concorso straordinario *bis*, sosteneva la prova disciplinare che superava con il massimo dei voti, all'esito della quale confidava di essere inserita tra i 9 vincitori della procedura *de qua*, per la classe di concorso "AC25" della Regione Marche.

L'Amministrazione, in maniera del tutto discriminatoria, non ha valutato il titolo di studio di Laurea in Lingue e Letterature Moderne, che la ricorrente non poteva dichiarare in domanda, in quanto nel modello *online*, nella sezione "Titolo di accesso", non poteva essere inserito sia il titolo di Laurea che l'abilitazione.

Pertanto, correttamente ragionando, la ricorrente inseriva l'abilitazione, in quanto titolo per il quale è indispensabile il possesso della Laurea.

Risulta sorprendente come il Ministero resistente, in sede di valutazione dei titoli, non abbia attribuito il legittimo punteggio spettante per la Laurea, tenuto conto che il predetto doveva essere desunto dalla abilitazione e che in ogni caso si trattava di un titolo del quale la medesima Amministrazione era ben conscia.

La docente odierna ricorrente è dunque in pieno possesso di tutti i titoli richiesti per l'insegnamento della classe di concorso di appartenenza: ne è prova il fatto che risulta inserita nella prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze (GPS) per la provincia di Perugia.

Pur tuttavia, la medesima risulta esclusa dalla graduatoria di merito a causa di una irragionevole programmazione da parte del Ministero delle modalità di compilazione della domanda.

Difatti, se solo la resistente Amministrazione avesse programmato una diversa modalità di predisposizione della domanda di partecipazione al concorso straordinario *bis*, la ricorrente avrebbe ben potuto inserire anche il titolo di Laurea, unitamente a quello dell'abilitazione la cui indicazione, si rammenta, doveva comunque condurre il Ministero dell'Istruzione ad attribuire il legittimo punteggio per entrambi i titoli.

Risulta del tutto discriminatoria la scelta dell'Amministrazione di non valutare il titolo di Laurea conseguito dalla ricorrente la quale, con l'attribuzione spettante del relativo punteggio, avrebbe raggiunto il punteggio utile ai fini dell'inserimento della graduatoria di merito per la sua classe di concorso e sarebbe stata convocata per lo svolgimento di un incarico a tempo determinato nel corrente a.s. 2022/23 finalizzato all'immissione in ruolo con decorrenza dall'a.s. 2023/24.

II. IRREGOLARITÀ DELLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990: VIOLAZIONE DEL CD. DOVERE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 97 COSTITUZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA.

La ricorrente è stata illegittimamente esclusa dal novero dei candidati risultati vincitori al concorso straordinario *bis* a causa delle modalità di compilazione della domanda di partecipazione, che le hanno impedito di inserire il titolo di Laurea, oltre a quello dell'abilitazione invece inserito.

In ogni caso, si rappresenta che il titolo abilitante richiede necessariamente il possesso della Laurea e che dunque il Ministero resistente avrebbe dovuto in ogni caso valutare il predetto titolo posseduto dalla docente, conformemente alla Tabella di valutazione allegata al Bando.

Ciò senza considerare che l'art. 7 dello stesso Bando prevedeva, in capo al Ministero resistente, un obbligo di attivarsi al fine di sanare le eventuali irregolarità della domanda, così prevedendo: <<*Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR*>>.

Il Ministero era ben consapevole di aver programmato una modalità di compilazione della domanda poco chiara e soprattutto tale da limitare l'inserimento di tutti i titoli e, ciononostante, non si è attivata al fine di chiedere alla ricorrente una integrazione delle proprie dichiarazioni, in violazione della legge n. 241/90.

L'Amministrazione ha tenuto un comportamento scorretto e in violazione del cd. "dovere di soccorso istruttorio" di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990, il quale così prevede in tema di "**Compiti del responsabile del procedimento**":

<<1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) **accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato**

e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. ((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale))>>.

Il soccorso istruttorio è dunque un istituto generale del procedimento amministrativo che prevede che il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete, al fine di tutelare la buona fede e l'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito delle procedure concorsuali, il soccorso istruttorio trova certamente applicazione, fermo restando il rispetto del principio della *par condicio*, per cui l'intervento dell'Amministrazione a vantaggio dell'interessato non può produrre un effetto vantaggioso a danno di altri candidati.

Nel caso di specie, se il Ministero resistente si fosse diligentemente adoperato ex art. 6 legge n. 241/90, avrebbe non solo e tanto apportato un evidente vantaggio alla ricorrente, ma altresì alla medesima Amministrazione, alla quale avrebbe garantito in maniera meritocratica l'inserimento di una docente valida all'interno della graduatoria di merito del concorso straordinario *bis*.

La mancata attivazione del soccorso istruttorio ha dunque comportato non solo un danno nei confronti della ricorrente ma altresì del buon andamento dell'Amministrazione.

Costituisce, invero, assunto pacifico quello per cui l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto

diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2021, n. 5413; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 settembre 2021, n. 2923; Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3664).

Il danno – in questo caso - prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica Amministrazione.

In quest'ottica, il **limite** all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio*.

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa a un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Nel caso che ci occupa, la ricorrente inseriva correttamente in domanda il titolo di abilitazione, mentre era impossibilitata a dichiarare anche la Laurea, per un mero errore di sistema che non consentiva, nella sezione "Titolo di accesso", di aggiungere il predetto.

In ogni caso, la ricorrente inseriva diligentemente il titolo di abilitazione che, come noto, richiede quale propedeuticità il conseguimento della Laurea: da ciò, il Ministero avrebbe dovuto attivarsi e chiedere alla ricorrente di produrre la documentazione comprovante il titolo di Laurea, al fine di consentire alla predetta di poter ottenere la legittima valutazione di entrambi i titoli.

La ricorrente operava pertanto diligentemente, tenuto conto che il titolo abilitante richiede necessariamente il possesso della Laurea e che pertanto, dinanzi a tale dichiarazione, il Ministero avrebbe dovuto valutare il punteggio dell'ulteriore titolo ed eventualmente chiedere chiarimenti alla ricorrente.

Ove il Ministero resistente avesse attivato il soccorso istruttorio, la ricorrente avrebbe ottenuto l'attribuzione di ulteriori 12,5 punti per il titolo illegittimamente non riconosciuto, come previsto dalla Tabella di valutazione allegata al D.M. n. 108/2022.

In tema di soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure concorsuali, si è già espresso il T.A.R. della Puglia - Bari, che si è così espresso nel senso di sostenere che: *“nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata **“la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche”** e che **“pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure***

amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Infatti, come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, **“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”** (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Nel caso di specie, la mancata attribuzione del punteggio del titolo di Laurea alla ricorrente è stata determinata esclusivamente dagli errori del Sistema predisposto dal Ministero resistente che, si rammenta, non ha consentito l’inserimento di due titoli di accesso.

Nonostante ciò, si rammenta all’Ecc.mo T.A.R. adito che la resistente Amministrazione era ben conscia del titolo di Laurea della ricorrente, in quanto necessario per ottenere la dichiarata abilitazione.

Ne deriva dunque che, come sostenuto ampiamente dalla più recente e consolidata Giurisprudenza sul punto, **“pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati” l’Amministrazione non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico”** (cfr. Sentenza TAR Lazio n. 5867/2019).

Nello stesso senso il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5413/2021, si è così espresso in ordine alla attivazione del soccorso istruttorio nell’ambito di un concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione: << 7. Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale espresso da questo Consiglio con la sentenza n. 7975 del 22 novembre 2019, in cui si è rilevato che **“4.1. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1,**

lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927). I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).

4.2. Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

4.3. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite

all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscerli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza". [...]Così provvedendo, l'Amministrazione è incorsa nell'illegittimità correttamente riscontrata dal primo giudice, avendo omesso di attivare il cd. soccorso istruttorio, al fine di ottenere un mero chiarimento in ordine ai titoli dichiarati dal concorrente. il Ministero, a fronte di un dubbio in ordine al numero di CFU e alla valutazione finale riferiti al titolo dichiarato dall'istante in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso, anziché escludere la valorizzazione dei titoli dichiarati, avrebbe dovuto attivare il prescritto soccorso istruttorio. In tale maniera, l'Amministrazione, in particolare, non avrebbe violato il principio della parità di trattamento tra concorrenti, in quanto non vi sarebbe stata alcuna inammissibile integrazione di un nuovo elemento valutativo non dichiarato dalla concorrente, né avrebbe rimediato ad un inadempimento alle regole prescritte dalla lex specialis in ordine alle modalità di compilazione della domanda di partecipazione o ad una condotta negligente produttiva di conseguenze negative ascrivibili in capo alla concorrente alla stregua del principio di autoresponsabilità, bensì soltanto avrebbe consentito un (dovuto) chiarimento sulla valenza di un elemento valutativo tempestivamente e ritualmente dichiarato dalla candidata, nel rispetto delle previsioni della lex specialis. In siffatte ipotesi, pertanto, come correttamente ritenuto dal Tar, il

*Ministero avrebbe dovuto, prima di concludere per la non valutabilità dei titoli posseduti e dichiarati, richiedere alla candidata di specificare il numero di CFU e la valutazione finale, domandando chiarimenti su elementi di valutazione già acquisiti alla procedura concorsuale su iniziativa dell'odierna appellata>> (cfr. doc. 13: **Sentenza Consiglio di Stato n. 5413/2021**).*

Nello stesso senso, il T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, con sentenza n. 416/2022 ha così riconosciuto: << [...] ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio (così Consiglio di Stato sez V, 22 novembre 2019, n. 7975; in termini T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 1 aprile 2021, n.172). 3.4.- Ritiene il Collegio preferibile tale orientamento, pertinente al caso di specie, caratterizzato come visto da errore formale riconoscibile nella presentazione della domanda da parte del concorrente, dal pacifico e non contestato possesso da parte del concorrente stesso del requisito di ammissione richiesto e dalla mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione. 3.5. - Detto errore appare infatti anche riconoscibile da parte dell'Amministrazione secondo il disposto di cui all'art 4 del bando che onera il Ministero alla verifica d'ufficio dello svolgimento dei richiesti servizi>> (cfr. doc. 14 **Sentenza TAR Bologna n. 416/2022**).

Nel caso di specie, tra l'altro, non si può neanche parlare di "errore formale" commesso dalla ricorrente.

Tanto premesso, la resistente Amministrazione è incorsa nella manifesta violazione dell'art. 6 della legge n. 241/90 avendo, con la sua condotta omissiva, impedito alla ricorrente di poter essere inserita nella graduatoria di merito del concorso straordinario *bis* e dunque di ottenere la nomina ai sensi dell'art. 59 comma 9 *bis* del d.l. n. 73/2021 e la conseguente immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo a.s. 2023/24.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Il provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per le Marche ha pubblicato la graduatoria di merito risulta altamente lesivo del principio di affidamento nonché di quello di pari opportunità e non discriminazione, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente.

In modo del tutto illegittimo, il Ministero ha prima impedito alla ricorrente di dichiarare in domanda il titolo di Laurea, per poi in un secondo momento omesso di attribuire alla predetta il relativo punteggio, nonostante ciò si potesse desumere dal possesso della abilitazione.

La ricorrente è stata concretamente penalizzata in quanto, pur a fronte del superamento della prova disciplinare con il massimo dei voti, ha subito il mancato inserimento nella graduatoria di merito del concorso in oggetto, decretata sulla base di un presupposto che non trova riscontro nei titoli effettivamente posseduti.

La docente ha pertanto subito una evidente lesione del principio dell'affidamento, nel quale legittimamente confidava in virtù di tutti i titoli posseduti e della abilitazione dichiarata che, di per sé, avrebbe già dovuto garantirle l'attribuzione dell'ulteriore punteggio di laurea.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «*principio fondamentale della comunità*» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «*civiltà europea*», come mezzo di integrazione

dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, "La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario", Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «*l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto*» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «*è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa*» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che "*il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto*" (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è

consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2015)"¹.

Sul punto, il TAR del Lazio ha già riconosciuto che «[R]isolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall'esistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi» (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Il principio del legittimo affidamento <<(…) nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, BélánéNagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa (Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603). In base all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino

¹ Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come "la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."

incolpevole un legittimo affidamento:ebbene, è innegabile che nella specie la ricorrente abbia effigiato la propria azione(provvedendo a sostituire le vecchie imbarcazioni con una nuova) sulla base di un affidamento legittimo e "qualificato" dall'avvenuto superamento positivo della procedura selettiva a cui aveva partecipato>>.

Nello stesso senso, il TAR Cagliari ha recentemente precisato che *"La fiducia del privato, nel rapporto con l'amministrazione, sarà delusa soltanto se nel procedimento amministrativo, non viene assicurato il contraddittorio, non viene assicurata una adeguata istruttoria, in linea generale non vengono rispettate le garanzie procedurali, non viene assegnato il giusto peso all'interesse del privato a conservare il bene che gli era stato attribuito. La tutela dell'affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo"*.

Nella fattispecie per cui è causa, l'affidamento ingenerato nella ricorrente dal superamento della prova disciplinare con il massimo dei voti e dal possesso di tutti i titoli richiesti, è stato disatteso e tradito dalla medesima Amministrazione, che in maniera del tutto illegittima ha omesso la valutazione di un titolo posseduto dalla ricorrente.

^^^

**PER QUANTO SIN QUI ESPOSTO LA RICORRENTE
COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATA E DIFESA
RICORRE**

**ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA
ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A.**

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto all'annullamento del D.D.G. prot. n. 2004 del 25.11.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per le Marche ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso straordinario *bis* di cui al D.D. n. 1081 del 06.05.2022, nonché degli atti ad esso consequenziali e collegati, per la classe di concorso "AC25" per la Regione Marche.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, di inserire la ricorrente all'interno della graduatoria di merito del concorso in oggetto per la sua classe di concorso "AC25" per la Regione Marche, programmato ai

sensi dell'art. 59 comma 9-*bis* del D.L. n. 73/2021 ai fini della copertura dei posti comuni della scuola secondaria che residuano dalle immissioni in ruolo ordinarie, con il punteggio complessivo di **128,00 PUNTI**, previa attribuzione del legittimo punteggio di 12,5 punti relativi alla Laurea in Lingue e Letterature Moderne, che la ricorrente non ha potuto inserire in domanda ma che doveva necessariamente essere valutata, tenuto conto del possesso del titolo abilitante dichiarato.

Il comma 9-*bis* dell'art. 59 del D.L. n. 73/2021 ha così previsto: <<[...] ***Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori*>>.**

La presente procedura è pertanto diretta a consentire al personale docente precario di essere individuato ai sensi dell'art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021 ai fini del conferimento di un incarico a tempo determinato finalizzato alla immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo a.s. 2023/2024.

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione ha agito in palese violazione di legge nei confronti della ricorrente nei confronti della quale non ha proceduto alla attivazione del soccorso istruttorio provvedendo alla rettifica del suo punteggio, sebbene la medesima Amministrazione fosse ben a conoscenza del titolo di Laurea.

Le violazioni sopra lamentate appaiono talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che il concorso straordinario *bis* in oggetto è stato indetto con il preciso fine del superamento del precariato e che la ricorrente possiede tutti i requisiti per poter essere nominata ai fini del conferimento di un incarico di supplenza preordinato alla immissione in ruolo.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in *re ipsa* dal fatto che la procedura concorsuale di cui al D.D. n. 1081 del 06.05.2022 ha la funzione di consentire ai docenti collocati nella graduatoria di merito di essere individuati per lo svolgimento di un incarico di supplenza finalizzato alla immissione in ruolo.

L'estrema urgenza sottesa alla presentazione della istanza cautelare in oggetto è determinata dal fatto che l'a.s. 2022/23 è già stato avviato e che, in ogni caso, la ricorrente potrebbe utilmente essere inserita in graduatoria al fine di svolgere l'anno di formazione e di prova nel prossimo anno scolastico 2023/2024.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che la ricorrente, pur avendo positivamente superato con il massimo la prova disciplinare, non risulta inserita nella graduatoria di merito già pubblicata per la sua classe di concorso a causa della omessa valutazione della Laurea, determinata esclusivamente da un errore del sistema predisposto dall'Amministrazione, per il quale la medesima avrebbe dovuto attivarsi ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90.

Si rappresenta ancora ulteriormente che il grave danno subito dalla ricorrente è ben evidente se solo si considera che i nove candidati vincitori collocati in graduatoria non solo e tanto stanno già svolgendo l'anno di prova, ma hanno altresì potuto esprimere le

loro preferenze in ordine alla sede scolastica presso cui svolgere l'annualità di prova in corso.

A seguito della pubblicazione della graduatoria, la procedura consentiva ai docenti vincitori di esprimere le loro preferenze, indicandole in ordine, tra le nove sedi disponibili, distribuite geograficamente su tutta la Regione Marche.

È ben evidente che i nove candidati risultati vincitori sono stati collocati nelle sedi da loro scelte.

Tale circostanza è di notevole rilevanza in quanto comprova quanto sinora esposto ossia che, se alla ricorrente fosse stata considerata la Laurea, si sarebbe collocata alla posizione n. 2 della graduatoria, dunque in ottima posizione ai fini della scelta della sede di servizio, ove avrebbe avuto la possibilità di espletare già nel corso del corrente a.s. 2022/23 l'anno di formazione e prova finalizzato alla immissione in ruolo.

Roma, 20.01.2023

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

NEL MERITO SI CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DELLE SEGUENTI

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. M.I. n. 1081 del 06.05.2022;
2. D.M. n. 108 del 28.04.2022 e Allegato B;
3. Domanda di partecipazione;
4. Certificazione Laurea;

5. Certificazione Abilitazione;
6. GPS Provincia di Perugia;
7. Certificazione linguistica;
8. D.D.G. prot. n. 2004 del 25.11.2022 M.I. – U.S.R. Marche;
9. D.D.G. prot. n. 2014 del 28.11.2022 M.I. – U.S.R. Marche;
10. D.D.G. prot. n. 2048 del 02.12.2022 M.I. – U.S.R. Marche;
11. D.D.G. prot. n. 2065 del 05.12.2022 M.I. – U.S.R. Marche;
12. Riscontro reclamo;
13. Sentenza Consiglio di Stato n. 5413/2021;
14. Sentenza TAR Bologna n. 416/2022.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 20.01.2023

Avv. Domenico Naso